

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele
Dr. Martina Malferttheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malferttheiner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori
Dr. Karoline de Monte
Dr. Iwan Gasser
Dr. Michael Schieder
Stephanie Vigl

numero:	30i
del:	2018-03-26
autore:	Stefano Seppi Stefan Sandrini

Circolare

A tutti gli enti pubblici interessati

IVA: amministrazioni di beni di uso civico - split payment

Come vi abbiamo già comunicato¹, le amministrazioni dei beni di uso civico², in qualità di enti pubblici, sono escluse dalla normativa dello “split-payment” per quanto attiene gli acquisti effettuati nell'ambito della loro sfera istituzionale³.

Sostanzialmente si deve distinguere se l'acquisto:

- viene effettuato dall'amministrazione dei beni di uso civico nell'ambito della sfera istituzionale – **non commerciale**;
- ovvero nell'ambito dell'attività commerciale, per la quale l'amministrazione possiede anche un proprio numero di partita IVA.

La distinzione non è sempre facile. A ciò si aggiunga che in molti casi si è fatto passare un concetto di attività istituzionale ben più ampio rispetto a quanto previsto dalle più stringenti interpretazioni fiscali⁴.

Trattandosi di materia IVA, secondo il nostro punto di vista, si deve fare riferimento alla definizione più restrittiva di attività istituzionale.

A tal proposito, vogliamo chiarire qui di seguito entrambi i concetti da un punto di vista fiscale.

1 Acquisti nell'ambito dell'attività istituzionale

Il compito delle amministrazioni è quello di gestire i beni sottoposti a diritto di uso civico. Questi beni, di norma, sono di proprietà delle amministrazioni. Si tratta per lo più di boschi, pascoli e malghe. I cittadini residenti nei rispettivi comuni o frazioni possono esercitare i diritti di uso civico. Tali diritti riguardano di norma diritti di pascolo o di legnatico.

Pertanto la sfera istituzionale comprende le seguenti attività:

- stabilire il numero di capi di bestiame ammessi al pascolo;
- stabilire a chi spetta il diritto di pascolo;
- stabilire eventuali restrizioni al diritto di pascolo qualora il pascolo non sia sufficiente per la copertura dell'intero fabbisogno;

¹ Vedasi ns. circolari n. 63 del 28.6.2017 Punto 2 e n. 72 del 28.7.2017 Punto 2.1

² Legge n. 1766 del 16 giugno 1927, R.D. n. 332 del 26 febbraio 1928 und L.P. n. 16 del 12.6.1980

³ Art. 17-ter, c. 1-quinquies del DPR 633/1972, Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 7.11.2017 Punto 1.3

⁴ Comunicazione Prot./prot. 7.1/16.00/424511/ET del 13.07.2017 della Provincia Autonoma di Bolzano – 7. Enti locali – 7.1 Ufficio Vigilanza

- stabilire a chi spetta il diritto di legnatico;
- determinare la copertura del fabbisogno di legna delle aziende agricole;
- stabilire la quantità necessaria di legname per il fabbisogno delle abitazioni e delle aziende;
- determinare l'assegnazione del legname;
- inviare eventuali richieste di verifica al personale provinciale delle guardie forestali per il controllo del regolare esercizio dei diritti e, se del caso, per l'irrogazione delle sanzioni;
- concedere contributi alle associazioni attive nel proprio territorio di competenza;
- mantenere delle vie interpoderali per usi comuni, nell'interesse del settore agricolo;
- conservare e mantenere i beni di uso comune;
- assistere in specifici casi di necessità;
- finanziare iniziative volte all'interesse comune.

Tali attività non comportano entrate sottoposte alla normativa IVA e gli acquisti relativi a queste attività si considerano inerenti l'attività istituzionale delle amministrazioni. Questi acquisti pertanto non rientrano nelle disposizioni del c.d. "split-payment". Neanche l'IVA inerente agli stessi è detraibile.

2 Acquisti effettuati nell'ambito di un'attività commerciale

Qualora l'amministrazione svolgesse altre attività, quali ad es. la vendita di legname⁵ o altre attività volte ad ottenere proventi derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali del proprio territorio di competenza, la stessa opererebbe in qualità di imprenditore economico, ponendosi così in concorrenza con altri offerenti.

Limitatamente allo svolgimento di queste attività l'amministrazione deve essere in possesso di un numero di partita IVA ed è sottoposta a tutti gli adempimenti sanciti della normativa IVA.

L'IVA relativa agli acquisti strettamente correlati allo svolgimento di queste attività commerciali è detraibile. I rispettivi acquisti sono assoggettati alle disposizioni del c.d. "split-payment", in quanto non inerenti la sfera istituzionale, bensì quella commerciale.

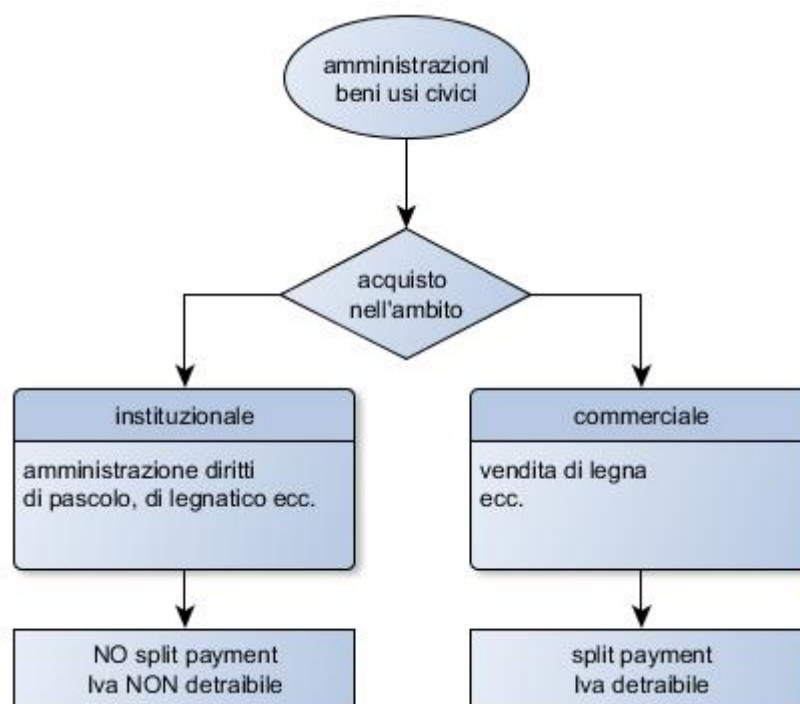
Inoltre, in presenza di acquisti che rientrano nella sfera commerciale, e che quindi sono soggetti alle regole dello "split-payment", si deve porre particolare attenzione che nella fattura sia indicato il numero di partita IVA dell'amministrazione⁶. Qualora questo mancasse, il fornitore attribuirebbe l'acquisto per presunzione di legge all'attività istituzionale e non commerciale, emettendo in automatico una fattura non soggetta a "split-payment"⁷.

⁵ Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 69/E del 7.7.2010 Punto 2

⁶ Art. 21, c. 2, lett. f) del DPR 633/72

⁷ Art. 21, c. 2, lett. f) ultimo periodo del DPR 633/72

3 Zusammenfassung



Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler, Maurizio Sandrini, Gian Enrico